

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI

(edizione 2015- Atti ufficiali n.10 ottobre 2015)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	
Articolo 1 – Definizione	pag. 2
Articolo 2 – Titoli – Premi	pag. 2
Articolo 3 – Data e località di svolgimento	pag. 2
Articolo 4 – Iscrizioni	pag. 2
Articolo 5 – Ammissione	pag. 2
Articolo 6 – Limite degli incontri	pag. 3
Articolo 7 – Teste di serie	pag. 3
Articolo 8 – Durata dei Campionati	pag. 3
Articolo 9 – Rinvio	pag. 3
TITOLO II – CAMPIONATI DEL SETTORE TENNIS	
Articolo 10 – Prove dei Campionati	pag. 3
Articolo 11 – Campionati di categoria di classifica	pag. 4
Articolo 12 – Campionati di settore di età	pag. 4
Articolo 13 – Limiti all’ammissione	pag. 4
Articolo 14 – Qualificazioni regionali e nazionali	pag. 4
Articolo 15 – Parametri di ammissione	pag. 5
Articolo 16 – Ammissioni senza qualificazione	pag. 5
Articolo 17 – Modalità di disputa	pag. 5
Articolo 18 – Campionato nazionale di seconda categoria	pag. 5
Articolo 19 – Campionato nazionale di terza categoria	pag. 6
Articolo 20 – Campionato nazionale under 16	pag. 6
Articolo 21 – Campionato nazionale under 14	pag. 6
Articolo 22 – Campionato nazionale under 13	pag. 6
Articolo 23 – Campionato nazionale under 12	pag. 6
Articolo 24 – Campionato nazionale under 11	pag. 6
Articolo 25 – Campionato nazionale over 35 maschile	pag. 6
Articolo 26 – Campionato nazionale veterani	pag. 6
Articolo 27 – Campionato regionale under 18	pag. 7
Articolo 28 – Campionato regionale under 10	pag. 7
TITOLO III - CAMPIONATI DEL SETTORE BEACH TENNIS	
Articolo 29 – Prove dei Campionati	pag. 8
Articolo 30 – Modalità di disputa	pag. 8
TITOLO IV - CAMPIONATI DEL SETTORE PADDLE	
Articolo 31 – Prove dei Campionati	pag. 8
Articolo 32 – Modalità di disputa	pag. 8
TITOLO V - CAMPIONATI DEL SETTORE TENNIS IN CARROZZINA	
Articolo 33 – Tipologia delle competizioni	pag. 9
Articolo 34 – Prove dei Campionati	pag. 9
Articolo 35 – Caratteristiche dei Campionati	pag. 9
Articolo 36 – Ammissione, date e località di svolgimento	pag. 9
Articolo 37 – Svolgimento	pag. 9
Articolo 38 – Gare di singolare	pag. 9
Articolo 39 – Gare di doppio	pag. 10
Articolo 40 – Limite degli incontri	pag. 10
Articolo 41 – Compilazione del tabellone	pag. 10

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Definizione

1. La denominazione di “Campionato nazionale” o “regionale” è riservata esclusivamente alle gare indicate nel presente regolamento, indette dalla F.I.T. o dai Comitati regionali, e non può essere usata per la definizione di altre manifestazioni, salva esplicita autorizzazione federale.
2. La Federazione italiana tennis indice annualmente Campionati nazionali individuali:
 - a) nel settore tennis
 - 1) di categoria di classifica;
 - 2) di settore di età;
 - b) nel settore beach tennis
 - c) nel settore paddle
 - 1) assoluti;
 - 2) di settore di età;
 - d) nel settore tennis in carrozzina.

Articolo 2 - Titoli – Premi

1. Ai vincitori dei Campionati nazionali vengono assegnati il titolo ed una medaglia di conio federale ed è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campioni nazionali fino alla disputa dei Campionati successivi.
2. Altri premi e riconoscimenti possono essere assegnati dalla F.I.T. e dagli affiliati organizzatori delle singole prove dei Campionati.

Articolo 3 – Data e località di svolgimento

1. Salva espressa indicazione contraria e salvi i casi di forza maggiore, i Campionati individuali si disputano all'aperto.
2. Le date e le località di svolgimento dei Campionati vengono annualmente stabilite dal Consiglio federale e rese note entro il mese di marzo.
3. Le singole prove di ciascun campionato possono svolgersi anche in località diverse.
4. Durante il periodo di svolgimento dei Campionati non sono, di regola, autorizzate altre manifestazioni nazionali per i settori e le classifiche dei giocatori cui i Campionati stessi sono riservati.

Articolo 4 – Iscrizioni

1. Le modalità e le quote di iscrizione per la fase nazionale sono annualmente stabilite dal Consiglio federale; il loro pagamento è obbligatorio per tutti gli iscritti, indipendentemente dalla modalità della loro ammissione.
2. Le iscrizioni ai Campionati che prevedono una prima fase di selezione regionale e quelle ai Campionati regionali sono regolate dai Comitati regionali organizzatori.
3. La tassa di iscrizione alla fase nazionale comprende la quota F.I.T., il cui pagamento nelle selezioni regionali avviene invece con le stesse modalità e con le stesse misure delle altre manifestazioni individuali.
4. L'iscrizione, comunque effettuata, obbliga il giocatore a partecipare alla competizione; per i giocatori qualificati tramite la fase regionale e per quelli ammessi senza qualificazione, la partecipazione deve essere tuttavia confermata nel termine annualmente stabilito dalla F.I.T. e può essere revocata solo per causa documentata di forza maggiore.
5. La rinuncia o l'assenza ingiustificate comportano per il giocatore una penalizzazione nella valutazione della classifica, secondo le specifiche norme ed i criteri annualmente approvati dal Consiglio federale.

Articolo 5 – Ammissione

1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana con tessera atleta, secondo le modalità stabilite per ciascuna prova.
2. La F.I.T. trasmette agli affiliati che organizzano le singole prove dei Campionati individuali gli elenchi completi dei giocatori ammessi.
3. Il Giudice arbitro del Campionato procede all'appello ("check-in") dalle ore 16 (sedici) del giorno precedente alle ore 11 (undici) del giorno di inizio del rispettivo Campionato e inserisce nel tabellone soltanto

- i giocatori personalmente presenti.
4. Non sono in ogni caso ammessi a giocare coloro che non siano inclusi negli elenchi inviati dalla F.I.T., mentre coloro che non siano in grado di esibire la tessera federale atleta valida per l'anno in corso, purché compresi nei detti elenchi o iscritti tramite portale elettronico federale, sono ammessi a giocare previa dichiarazione liberatoria (testo in Allegato n. 2 del Regolamento tecnico sportivo) e pagamento della tassa a fondo perduto, a titolo di penalità .

Articolo 6 - Limite degli incontri

1. Le gare di tutti i Campionati si disputano al meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione della regola del tie-break a sette punti in tutte le partite, sul punteggio di sei giochi pari.
2. Nelle prove di doppio dei Campionati del settore giovanile, sul punteggio di una partita pari, si disputa un tie break decisivo a dieci punti in luogo della terza partita.
3. Nelle prove dei Campionati del settore over possono adottarsi le procedure ed i metodi diversi di punteggio indicati nell'Appendice IV delle Regole di tennis, purché espressamente indicati nel programma regolamento della manifestazione.
4. Disposizioni particolari possono essere inoltre previste per i singoli Campionati.

Articolo 7 – Teste di serie

1. La determinazione del numero delle teste di serie per il tabellone finale e la loro scelta sono di competenza
 - a) per il settore tennis, della Commissione Campionati e classifiche, sentito il settore tecnico;
 - b) per il settore beach tennis, del Comitato per il beach tennis;
 - c) per il settore paddle, del Comitato per il paddle;
 - d) per il settore tennis in carrozzina, del Comitato per il tennis in carrozzina;che eccezionalmente possono non tener conto della classifica federale
2. La F.I.T. comunica a tale scopo la lista delle teste di serie mediante la quale (sulla base dei giocatori presenti) il Giudice arbitro compila il tabellone.

Articolo 8 - Durata dei Campionati

1. Quando un Campionato non può concludersi entro la data fissata per cause di forza maggiore, i partecipanti sono, comunque, tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso.

Articolo 9 – Rinvio

1. Per quanto non diversamente stabilito e per quanto non previsto dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme del Regolamento tecnico sportivo e quelle del Regolamento organico, in quanto applicabili.

TITOLO II – CAMPIONATI DEL SETTORE TENNIS

Capo I – Norme generali

Articolo 10 – Prove dei Campionati

1. I Campionati prevedono la disputa delle seguenti prove:
 - a) singolare maschile libero;
 - b) singolare femminile libero.
 - c) doppio maschile libero;
 - d) doppio femminile libero.
2. La F.I.T. ed i Comitati regionali hanno tuttavia la facoltà di non indire una prova o di non farla disputare o di annullarla, non assegnando il relativo titolo, nel caso in cui i partecipanti effettivi siano in numero inferiore a 8 per i Campionati nazionali od a 4 per quelli regionali.
3. I Comitati regionali indicano le fasi di qualificazione regionale, se previste, per i Campionati sopra indicati e possono inoltre indire prove analoghe in ambito regionale, denominate Campionati regionali, per quelli che non prevedono fasi di qualificazione regionale.

4. In occasione dei Campionati e nell'ambito della stessa manifestazione, può essere autorizzata la disputa di altre prove di singolare limitato o di doppio; in nessun caso, tuttavia, tali gare sono valide per l'assegnazione di titoli o di premi o di altri vantaggi, analoghi a quelli indicati nel presente regolamento per le prove ufficiali.

Articolo 11 – Campionati di categoria di classifica

1. I campionati nazionali di categoria di classifica comprendono le seguenti prove:
 - a) Campionato di seconda categoria;
 - b) Campionato di terza categoria.
2. Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di due singolari nella stessa giornata.
3. Per la prima categoria, il titolo di campione d'Italia viene assegnato al giocatore ed alla giocatrice che, alla fine di ciascun anno, risultano meglio classificati nelle rispettive graduatorie mondiali dell'A.T.P. (Association tennis professional) e della W.T.A. (Women tennis association).

Articolo 12 – Campionati di settore di età

1. I campionati di settore di età comprendono le seguenti prove:
 - a) per il settore giovanile
 - 1) Campionato under 11;
 - 2) Campionato under 12;
 - 3) Campionato under 13
 - 4) Campionato under 14;
 - 5) Campionato under 16;
 - b) per il settore veterani
 - 1) Campionato over 35 (solo maschile);
 - 2) Campionato veterani.
2. I Comitati regionali hanno la facoltà di indire annualmente i seguenti altri Campionati individuali giovanili, limitati alla sola fase regionale:
 - a) Campionato regionale under 18;
 - b) Campionato regionale under 10.
3. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Articolo 13 – Limiti all'ammissione

1. Alla gara di doppio possono prender parte solo i giocatori ammessi alla corrispondente gara di singolare, salvo che sia diversamente stabilito per ciascun Campionato.
2. I Comitati regionali, nei termini fissati dalla Commissione campionati e classifiche, trasmettono alla F.I.T. gli elenchi dei giocatori da ammettere ai Campionati del settore giovanile.

Articolo 14 – Qualificazioni regionali e nazionali

1. Per la selezione e l'ammissione dei giocatori ai Campionati del settore giovanile si svolge, a cura dei singoli Comitati regionali, una prova di qualificazione, unica in ogni regione, la cui data di svolgimento è indicata dalla F.I.T. tramite la Commissione Campionati e classifiche ed alla quale sono ammessi esclusivamente i tesserati della rispettiva regione.
2. Per l'ammissione di ulteriori otto giocatori ed otto giocatrici è prevista anche una fase di qualificazione nazionale a **sessantaquattro** posti, alla quale sono ammessi esclusivamente quei giocatori di ciascuna regione che non hanno conseguito la qualificazione diretta al Campionato; dei giocatori ammessi viene redatta e pubblicata una lista in ordine di classifica e, in caso di parità, su scelta del settore tecnico.
3. Per le gare under 14, under 13, under 12 ed under 11, i giocatori possono partecipare esclusivamente alla selezione della prova relativa alla loro classe di età.
4. La fase di qualificazione nazionale si disputa nella stessa sede di svolgimento del Campionato nei **tre** giorni antecedenti l'inizio dello stesso.
5. I giocatori partecipanti alla fase di qualificazione nazionale sono ammessi al Campionato
 - a) nel singolare, in sostituzione di giocatori aventi diritto all'ammissione assenti o rinunciatari;
 - b) nel doppio, in ogni caso.
6. La sostituzione avviene con i criteri fissati per il perdente fortunato (lucky loser) nel Regolamento tecni-

co sportivo.

Articolo 15 - Parametri di ammissione

1. Ciascun Comitato regionale ha diritto di ammettere almeno un giocatore ed almeno una giocatrice a ciascuna prova dei Campionati individuali del settore giovanile.
2. Il numero complessivo dei giocatori e delle giocatrici che ciascun Comitato regionale può ammettere, compresi quelli indicati al comma precedente, è calcolato come segue:
 - a) per i Campionati del settore giovanile under 16, under 14 e under 12, in proporzione al numero delle squadre ammesse, per tale regione, alla fase nazionale del relativo Campionato a squadre:
 - 1) un maschio ed una femmina per ogni squadra maschile o femminile qualificata direttamente al tabellone interregionale di macro-area;
 - b) per i Campionati del settore giovanile under 13 e under 11, sulla base della proporzione ($x : 48 = a : b$), in cui:
 - 1) "x" è il numero dei qualificati da ammettere al tabellone nazionale per ogni regione;
 - 2) "a" è il numero dei tesserati atleti della regione della medesima classe di età al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 3) "b" è il numero complessivo dei tesserati atleti della FIT della medesima classe di età al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 16 – Ammissioni senza qualificazione

1. In aggiunta ai giocatori qualificati tramite le selezioni regionali, sono esonerati dalla selezione ed ammessi direttamente:
 - a) a tutti i Campionati del settore giovanile,
 - 1) i giocatori e le giocatrici classificati di prima e di seconda categoria;
 - 2) i giocatori e le giocatrici eventualmente designati dalla Commissione Campionati e classifiche, sentito il Settore tecnico nazionale;
 - 3) i giocatori e le giocatrici ammessi in deroga al Regolamento tecnico sportivo, indicati come wild cards dal Consiglio federale, su proposta del settore tecnico nazionale;
 - b) ai Campionati under 16 i giocatori con classifica minima di settimo gruppo di seconda categoria e le giocatrici con classifica minima di sesto gruppo di seconda categoria;
 - c) ai Campionati under 14 i giocatori con classifica minima di primo gruppo di terza categoria e le giocatrici con classifica minima di ottavo gruppo di seconda categoria;

Articolo 17 - Modalità di disputa

1. Le gare dei Campionati si disputano ad eliminazione diretta, con tabelloni d'estrazione o di selezione concatenati, in base al numero ed alla tipologia dei partecipanti, e con tabellone finale di estrazione a sorteggio integrale.
2. Nei tabelloni di singolare dei Campionati nazionali giovanili, i tesserati della medesima regione, esclusi quelli posti come teste di serie, devono essere posti in frazioni diverse, ovvero:
 - a) uno nella metà superiore ed uno nella metà inferiore, nel caso di due giocatori;
 - b) uno in ogni quarto, nel caso di tre o quattro giocatori;
 - c) uno in ogni ottavo, nel caso di cinque, sei, sette o otto giocatori, e così via.
3. All'organizzazione della prima fase di selezione regionale, per i Campionati che la prevedono, provvedono direttamente i competenti Comitati regionali, nei termini annualmente fissati dal Consiglio federale.

Capo II – Norme particolari per i Campionati nazionali

Articolo 18 - Campionato nazionale di seconda categoria

1. Al Campionato sono ammessi a partecipare:
 - a) i giocatori di seconda categoria;
 - b) i giocatori giunti alle semifinali della fase nazionale del Campionato di terza categoria.
2. Qualora i giocatori ammessi alla gara di singolare non siano iscritti alla gara di doppio in numero tale da

costituire il numero massimo di sessantaquattro coppie, sono ammessi a tale gara e nel limite numerico indicato anche giocatori non ammessi alla gara di singolare.

Articolo 19 - Campionato nazionale di terza categoria

1. Al Campionato sono ammessi a partecipare i giocatori di terza e quarta categoria nel numero massimo di 128; l'ordine di ammissione è determinato dalla maggiore classifica e, in caso di parità di classifica, dalla minore età.
2. Sono comunque ammessi, compresi nel numero di 128, ma anche in deroga a quanto sopra indicato, i vincitori dei singoli campionati regionali di terza categoria.
3. Qualora i giocatori ammessi alla gara di singolare non siano iscritti alla gara di doppio in numero tale da costituire il numero massimo di sessantaquattro coppie, sono ammessi a tale gara e nel limite numerico indicato anche giocatori non ammessi alla gara di singolare.

Articolo 20 - Campionato nazionale under 16

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori appartenenti al settore under 16 per l'anno in corso, che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 21 - Campionato nazionale under 14

1. Al Campionato sono ammessi:
 - a) i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 13°, ma non il 14° anno di età, e che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento;
 - b) i giocatori giunti ai quarti di finale del campionato nazionale under 13.

Articolo 22 - Campionato nazionale under 13

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 12°, ma non il 13° anno di età, e che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 23 - Campionato nazionale under 12

1. Al Campionato sono ammessi:
 - a) i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto l'11°, ma non il 12° anno di età, e che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento;
 - b) i giocatori giunti ai quarti di finale del campionato nazionale under 11.

Articolo 24 - Campionato nazionale under 11

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 10°, ma non l'11° anno di età, e che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 25 - Campionato nazionale over 35 maschile

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il trentaquattresimo anno di età (over 35).

Articolo 26 - Campionato nazionale veterani

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori e le giocatrici che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto:
 - a) il quarantaquattresimo anno di età, per gli uomini;
 - b) il trentanovesimo anno di età, per le donne.

Capo III – Norme particolari per i Campionati regionali

Articolo 27 - Campionato regionale under 18

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori appartenenti al settore under 18 per l'anno in corso.
2. I Comitati regionali hanno la facoltà di limitare la partecipazione ai soli giocatori di terza e quarta categoria.

Articolo 28 - Campionato regionale under 10

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori appartenenti al settore under 10 per l'anno in corso.
2. La disputa del Campionato avviene con tutte le modalità e le limitazioni previste nel Regolamento tecnico sportivo per l'attività agonistica del settore under 10.

TITOLO III - CAMPIONATI DEL SETTORE BEACH TENNIS

Articolo 29 – Prove dei Campionati

1. I Campionati prevedono la disputa delle seguenti prove:
 - a) doppio maschile libero;
 - b) doppio femminile libero;
 - c) doppio misto libero.
2. La F.I.T. ha la facoltà di non indire una prova o di non farla disputare o di annullarla, non assegnando il relativo titolo, nel caso in cui i partecipanti effettivi siano in numero inferiore a 8 coppie.

Articolo 30 - Modalità di disputa

1. Le prove dei Campionati si disputano ad eliminazione diretta, con tabellone di estrazione a sorteggio integrale.

TITOLO IV - CAMPIONATI DEL SETTORE PADDLE

Articolo 31 – Prove dei Campionati

1. I Campionati prevedono la disputa delle seguenti prove:
 - a) Campionati assoluti:
 - 1) doppio maschile libero;
 - 2) doppio femminile libero;
 - 3) doppio misto libero;
 - b) Campionati giovanili:
 - 1) doppio maschile under 18;
 - 2) doppio femminile under 18
 - 3) doppio misto under 18;
 - 4) doppio maschile under 16;
 - 5) doppio femminile under 16
 - 6) doppio misto under 16;
 - 7) doppio maschile under 14;
 - 8) doppio femminile under 14
 - 9) doppio misto under 14;
 - c) Campionati veterani:
 - 1) doppio maschile over 35;
 - 2) doppio femminile over 35;
 - 3) doppio misto over 35;
 - 4) doppio maschile over 45;
 - 5) doppio femminile over 45;
 - 6) doppio misto over 45;
 - 7) doppio maschile over 50;
 - 8) doppio femminile over 50;
 - 9) doppio misto over 50.
2. La F.I.T. ha la facoltà di non indire una prova o di non farla disputare o di annullarla, non assegnando il relativo titolo, nel caso in cui i partecipanti effettivi siano in numero inferiore a 8 coppie.

Articolo 32 - Modalità di disputa

1. Le prove dei Campionati si disputano ad eliminazione diretta, con tabelloni d'estrazione o di selezione concatenati, in base al numero ed alla tipologia dei partecipanti, e con tabellone finale di estrazione a sorteggio integrale.

TITOLO V - CAMPIONATI DEL SETTORE TENNIS IN CARROZZINA

Articolo 33 – Tipologia delle competizioni

1. I Campionati individuali italiani assoluti del settore tennis in carrozzina sono validi per la classifica nazionale maschile, femminile, quad e junior (singolo e doppio).

Articolo 34 – Prove dei Campionati

1. I Campionati prevedono la disputa delle seguenti prove:
 - a) Singolare maschile
 - b) Singolare femminile
 - c) Singolare quad
 - d) Singolare junior
 - e) Doppio maschile
 - f) Doppio femminile
 - g) Doppio quad
 - h) Doppio junior
2. In relazione al numero degli iscritti ad ogni prova, la Federazione Italiana Tennis può prevedere un tabellone di qualificazione anche in date differenti.

Articolo 35 – Caratteristiche dei Campionati

1. I Campionati italiani assoluti sono disputati in sede unica.
2. Salva espressa indicazione contraria e salvi i casi di forza maggiore i campionati si disputano all'aperto.

Articolo 36 - Ammissione, date e località di svolgimento

1. Ai campionati sono ammessi a partecipare i tesserati cittadini italiani che, alla settimana precedente il termine di iscrizione delle gare, sono inseriti nella classifica nazionale.
2. I giocatori aventi diritto alla partecipazione e che rinunciano devono inviare comunicazione almeno due giorni prima dell'inizio della competizione.
3. Le modalità di svolgimento dei Campionati sono annualmente stabilite dal Comitato per il tennis in carrozzina, che ne determina anche le date e le località di svolgimento.
4. Durante il periodo di svolgimento dei Campionati non possono essere autorizzate altre competizioni nazionali o internazionali sul territorio nazionale.
5. Tutti gli iscritti devono confermare di persona (Sign In) la partecipazione al Giudice arbitro entro l'ora prevista per la compilazione del tabellone o del girone; la mancata conferma della partecipazione non consente l'inserimento del giocatore nel tabellone o nel girone.
6. I giocatori partecipanti all'eventuale tabellone di qualificazione, ma non qualificati al tabellone finale dei campionati, possono essere ammessi in sostituzione di giocatori che aventi diritto sono assenti o rinunciatari (lucky loser).

Articolo 38 - Svolgimento

1. Per l'assegnazione dei titoli in palio è necessaria la partecipazione di almeno tre atleti, per le categorie di singolare, o di almeno tre coppie, per le categorie di doppio.
2. Alle gare di doppio possono iscriversi coppie di giocatori anche non tesserati per lo stesso affiliato.

Articolo 39 – Gare di singolare

1. Se i partecipanti sono da tre a cinque:
 - a) i giocatori si incontrano con la formula del girone semplice, in cui ogni incontro vinto assegna al giocatore due punti in classifica;
 - b) per la classifica finale:
 - 1) in caso di parità fra due giocatori, precede il giocatore che ha vinto lo scontro diretto;

- 2) se i giocatori in parità sono tre o più, sono posti in classifica secondo la maggior differenza tra le partite vinte e quelle perse;
 - 3) se la parità persiste fra due giocatori, precede il giocatore che ha vinto lo scontro diretto;
 - 4) se la parità persiste fra tre o più giocatori, essi si incontrano nuovamente fra loro con un unico tie-break decisivo a dieci punti e sono classificati con i criteri sopra descritti;
 - c) le partite vinte o perse da un giocatore che abbandona per motivi fisici sono conteggiate solo se un medico attesta l'effettiva indisponibilità dell'atleta, mentre non sono conteggiate nel caso di ritiro per qualsiasi altro motivo;
 - d) un giocatore ritirato può continuare la partecipazione solo se un medico attesta che è fisicamente in grado di competere.
2. Se i partecipanti sono più di cinque:
 - a) i giocatori sono posti in un unico tabellone di estrazione ad eliminazione diretta, designando teste di serie i primi giocatori della classifica nazionale della settimana precedente al campionato;
 - b) i giocatori perdenti al primo turno sono ammessi ad un tabellone di consolazione.

Articolo 40 – Gare di doppio

1. Se partecipano da tre a cinque coppie:
 - a) i giocatori si incontrano con la formula del girone semplice, in cui ogni incontro vinto assegna due punti in classifica;
 - b) per la classifica finale:
 - 1) in caso di parità fra due coppie, precede la coppia che ha vinto lo scontro diretto;
 - 2) se le coppie in parità sono tre o più, sono poste in classifica secondo la maggior differenza tra le partite vinte e quelle perse;
 - 3) se la parità persiste fra due coppie, precede la coppia che ha vinto lo scontro diretto;
 - 4) se la parità persiste fra tre o più coppie, esse si incontrano nuovamente fra loro con un unico tie-break decisivo a dieci punti e sono classificate con i criteri sopra descritti;
 - c) le partite vinte o perse da una coppia che abbandona per motivi fisici sono conteggiate solo se un medico attesta l'effettiva indisponibilità dell'atleta, mentre non sono conteggiate nel caso di ritiro per qualsiasi altro motivo;
 - d) un giocatore ritirato può continuare la partecipazione solo se un medico attesta che è fisicamente in grado di competere.
2. Se partecipano più di cinque coppie, sono poste in un unico tabellone di estrazione ad eliminazione diretta, designando le teste di serie in numero compreso tra un quarto e la metà delle coppie partecipanti.

Articolo 41 – Limite degli incontri

1. Gli incontri delle gare principali si disputano al meglio delle tre partite (due partite su tre), con l'applicazione del tie-break a sette punti in tutte le partite.
2. Gli incontri delle gare di consolazione si disputano in una partita unica a nove giochi, con l'applicazione del tie-break a sette punti sul punteggio di otto giochi pari.

Articolo 42 – Compilazione del tabellone

1. I tabelloni sono compilati un giorno prima dell'inizio delle gare e non possono essere modificati, salvo in caso di ritiro di una delle prime quattro teste di serie prima dell'inizio della prova.